



OGGETTO: Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e welfare di concerto con l'Assessore al lavoro e nuovi diritti, Politiche per la Ricostruzione;

### VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni”;
- in particolare, la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni”, adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all'art. 45, comma 5, dello Statuto della Regione Lazio, come ratificata con deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2018, n. 179, con la quale si è provveduto, tra l'altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

- la deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale del 1 giugno 2018, n. 252: “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018”;
- la circolare del Segretario Generale n. 333588 del 6 giugno 2018, concernente la rimodulazione delle Direzioni regionali;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n.372223 del 21 giugno 2018, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2018-2020;
- la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00092 del 27 marzo 2018 “XI Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio”, ed il successivo decreto, n. T00102 del 6 aprile 2018, di integrazione dei componenti la Giunta regionale;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”, in particolare, il Capo II – Disposizioni in materia di politiche sociali;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è stato conferito, al Dott. Valentino Mantini, l'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante: “Programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2018, n.195 recante: “Proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 721 recante: “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, nonché del relativo allegato B”;
- la deliberazione di Giunta regionale 05 giugno 2018 n. 265 recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese”;
- la deliberazione di Giunta regionale 05 giugno 2018 n. 266 recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

ATTESO che, in coerenza con le indicazioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 gli obiettivi in campo socio-assistenziale tendono a promuovere:

- a) la realizzazione di forme associative tra i comuni a livello distrettuale per la programmazione degli interventi;
- b) l'integrazione tra gli interventi socioassistenziali e sociosanitari;
- c) la creazione di un sistema a rete dei servizi;
- d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini;
- e) la ricomposizione dei finanziamenti all'interno dei distretti sociosanitari, allo scopo di ottimizzare la spesa;

#### VISTI

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";
- l'articolo 33 della sopracitata legge regionale 10 agosto 2016 n.11, in particolare il comma 2, lettera d) che attribuisce alla competenza regionale la determinazione degli ambiti ottimali, di norma coincidenti con i distretti socio-sanitari, per la gestione del sistema integrato e per l'integrazione sociosanitaria, garantendo e favorendo la gestione associata;
- gli articoli 4, 5 e 6 della sopracitata legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, concernenti gli obiettivi e i principi perseguiti dal sistema integrato e l'accesso allo stesso;

ATTESO che la Giunta Regionale, con decisione del 22 maggio 2018, n. 12 ha approvato e trasmesso al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 11/2016, la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: Approvazione del Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune";

#### VISTI

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'art. 1, comma 386 prevede l'istituzione di un "Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale" finalizzato al

finanziamento di un “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” che individuava una progressione graduale nel raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni

- assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà attraverso una misura definita “Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA);
- l’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone nell’ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale sopra individuata una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia;
- l’Accordo in Conferenza Stato Regioni ed Unificata dell’11 febbraio 2016 sul documento recante: “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva”;
- l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 sul documento recante: “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- l’accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 –2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;
- Il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) che ha dato avvio al SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva): il beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate condizionato alla sottoscrizione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, sul modello definito dalle “Linee guida per la

predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)”

- La legge 15 marzo 2017 n. 33 recante: “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” pubblicata in G. U. il 24 marzo 2017 e il relativo Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “Disposizione per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” (pubblicato in G. U. n.240 del 13-10-2017) che introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di Inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale in sostituzione del SIA e riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà rafforzando il coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il territorio nazionale;
  
- in particolare l'articolo 2, comma 3 del Decreto legislativo n. 147/2017, che dispone che il Reddito di inclusione sia articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona rilevato in un progetto personalizzato, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare; e che al comma 4, prevede che i servizi previsti nel progetto personalizzato siano rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
  
- in particolare l'articolo 14 del decreto legislativo n. 147/2017 che prevede:
  - al comma 1, che le Regioni adottino con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del sopracitato Decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà necessari per l'attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili;
  - al comma 3, che nel Piano regionale per la lotta alla povertà le Regioni definiscano, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi

sociali per il contrasto alla povertà, finanziabili a valere sulla quota del Fondo povertà, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà;

- al comma 4, che all'interno del Piano regionale per la lotta alla povertà le Regioni individuino le modalità' di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalità' operative per la costituzione delle equipe multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati;

VISTI in particolare:

- l'articolo 5 del decreto legislativo n. 147/2017, che individua le caratteristiche dei punti per l'accesso al Reddito di inclusione e della valutazione multidimensionale, che, ai sensi del comma 10, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- l'articolo 6 del decreto legislativo n. 147/2017, che individua le caratteristiche dei progetti personalizzati e dei sostegni in essi previsti, che, ai sensi del comma 11, costituiscono anch'essi livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 147/2017, che al comma 1 elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi sia attribuita agli ambiti territoriali una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; al comma 3 stabilisce che l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata; al comma 9 individua nell'ambito di tale quota una riserva pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

VISTI inoltre

- l'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ridetermina la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà in 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro a decorrere dal 2020;
- l'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sopra individuata una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;
- in particolare l'art. 21 comma 5 del decreto legislativo n. 147/2017 che, nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, prevede che la Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi del Terzo settore, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali;

RICHIAMATO il Decreto legislativo interministeriale 18 maggio 2018 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella seduta

del 22 marzo 2018 il quale prevede che sulla base delle indicazioni programmatiche nello stesso contenute e nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, le regioni adottino un Piano regionale per la lotta alla povertà ovvero altro atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale ovvero l'atto di programmazione regionale individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà;

VISTE le “linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei progetti personalizzati rivolti ai beneficiari del REI” approvate in Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 7 agosto 2018;

DATO ATTO che l'importo complessivo attribuito alla Regione Lazio per l'annualità 2018 ripartito sulla base di quote percentuali regionali secondo i criteri individuati nel Piano di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto legislativo 18 maggio 2018 e basati sugli indicatori di cui all'art. 4 comma 2 è riportato di nella Tabella 1 che segue:

Tabella 1

	Finalità		Roma capitale	Ambiti territoriali esclusi Roma capitale
a)	Somme destinate al finanziamento dei servizi	24.534.400,00		

	per l'accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del ReI, di cui all'articolo 7, comma 1, del d. lgs. n. 147 del 2017			
b)	Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del d. lgs. n. 147 del 2017		2.253.200,00	300.000,00
	Totale	24.534.400,00	2.253.200,00	300.000,00

DATO ATTO che le somme di cui alla lettera a) della precedente Tabella 1) sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, in favore dei beneficiari del ReI, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni contenute nella "Programmazione 2018-2020 per la lotta alla povertà in attuazione dell'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147". di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

RITENUTO di ripartire le risorse di cui alla lettera a) della precedente Tabella 1 come stabilito al comma 4 dell'art. 4 del sopracitato Decreto legislativo 18 maggio 2018, tra gli ambiti territoriali sulla base dei seguenti indicatori, come indicato nella Tabella A punto 9 dell'allegato A al presente provvedimento, a ciascuno dei quali è attribuito il seguente peso:

- a) 40% in base alla quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari nell'annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto

comunicato dall'INPS; per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari correnti del ReI e del SIA alla data del 30 aprile 2018;

- b) 60% in base alla quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat più recenti disponibili;

PRESO ATTO che come stabilito, al comma 6 art. 4 del sopracitato Decreto legislativo 18 maggio 2018 le Regioni entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione. In tal caso è necessario che la Regione integri la quota servizi del Fondo Povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà; non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 09 ottobre 2018 n. 569: "Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2018";

PRESO ATTO in particolare che la sopracitata Deliberazione di Giunta Regionale del 09 ottobre 2018 n. 569 stabilisce di destinare la somma di euro 1.375.000,00 sul cap. H41924 es. fin. 2018 a titolo di cofinanziamento regionale dei servizi territoriali di accompagnamento al reddito di inclusione (REI);

RITENUTO integrare pertanto la quota servizi del Fondo Povertà 2018 di cui alla precedente Tabella 1 lettera a) pari ad euro 24.534.400,00 con le risorse Regionali destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà previste all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo. n. 147 del 2017, mediante l'utilizzazione della somma di euro 1.375.000,00 sul cap. H41924 per l'esercizio finanziario 2018;

RITENUTO ripartire la somma di euro 1.375.000,00 sul cap. H41924 per l'esercizio finanziario 2018 come stabilito al comma 4 dell'art. 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2018 tra gli ambiti territoriali sulla base dei medesimi indicatori, come indicato nella Tabella A punto 9 di cui

all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a ciascuno dei quali è attribuito il seguente peso:

- a) 40% in base alla quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari nell'annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall'INPS; per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari correnti del ReI e del SIA alla data del 30 aprile 2018;
- b) 60% in base alla quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat più recenti disponibili;

DATO ATTO che come stabilito dal comma 9 dall'articolo 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, che alle finalità per l'attuazione dei "Servizi per l'accesso, la valutazione e i progetti personalizzati del ReI di cui alla precedente Tabella 1 lettera a), concorrono le risorse afferenti al Programma operativo nazionale (PON) "Inclusione" riferito all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse già assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019 mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016 adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; che il complesso delle risorse assegnate agli ambiti territoriali, è pari ad euro 29.927.942,00 di cui euro 5.393.542,00 somme assegnate dal Ministero agli ambiti territoriali a valere sul PON inclusione riferibili all' annualità 2018;

DATO ATTO che le somme di cui alla lettera b) della precedente Tabella 1 sono assegnate, come stabilito all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, si intendono per esse le persone che:

- a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

Tali somme in particolare sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi, individuati nelle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, secondo le raccomandazioni ivi contenute, fatta salva l’adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell’articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017. E’ in ogni caso assicurata priorità all’avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l’approccio cosiddetto dell’*housing first*, di cui alle citate Linee di indirizzo, in cui i servizi si orientano a garantire, nell’ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l’autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa;

#### PRESO ATTO

- che specifiche iniziative di coordinamento operativo degli interventi e delle sperimentazioni in materia di *housing first* potranno essere adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povertà, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- che le somme di cui alla lettera b) della precedente Tabella 1, sono ripartite per il 50 cento ai comuni capoluogo delle città metropolitane in cui siano presenti più di 1.000 persone senza dimora secondo i dati Istat disponibili e per il 50 per cento in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, come indicato nella Tabella B punto 9 di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che la somma assegnata di cui alla lettera b) pari ad euro 2.253.200,00 della precedente Tabella 1 è trasferita dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali a Roma Capitale in quanto capoluogo della Città metropolitana con più di 1.000 persone senza dimora;

RITENUTO di delegare il Comune di Roma Capitale alla presentazione dell'atto di programmazione per la quota di competenza pari ad euro 2.253.200,00, al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;

VISTA la nota n.733089 del 20 Novembre 2018, avente ad oggetto: "Adempimenti relativi alle somme assegnate ai sensi del decreto interministeriale del 18 maggio 2018, Tabella 3, Sezione a), ai Comuni capoluogo di Città metropolitane con più di mille persone senza dimora" con la quale la Regione Lazio ha delegato il Comune di Roma Capitale alla presentazione dell'atto di programmazione per la quota di competenza, al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;

RITENUTO

- come stabilito all'articolo 5, comma 7, del Decreto legislativo 18 maggio 2018, procedere a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, escludendo gli ambiti territoriali in cui la popolazione sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti, individuati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora;
- di ripartire le risorse assegnate pari ad euro 300.000,00 come indicato al punto 9 della Tabella B sezione b) di cui all' allegato A) al presente provvedimento;

PRESO ATTO che come indicato al comma 1 dall'articolo 2 del Decreto legislativo 18 maggio 2018 è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, di cui all'allegato A) parte integrante del sopracitato Decreto legislativo 18 maggio 2018, approvato dalla Rete nella seduta del 22 marzo 2018;

PRESO ATTO che Il Piano costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio Nazionale;

DATO ATTO che da una ricognizione effettuata da questa Direzione inclusione sociale, i distretti socio sanitari (vedi la Tabella "assistenti sociali" punto 7.4 dell'allegato A), presentano una

dotazione complessiva degli assistenti sociali alle dipendenze degli enti locali inferiore al livello essenziale (un assistente sociale ogni 5000 abitanti) individuato nel Piano Nazionale, e che gli stessi dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite, all'acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale;

CONSIDERATO che si configura la necessità del potenziamento delle strutture territoriali attraverso il perseguimento di una prospettiva di gestione unitaria su tutto il territorio regionale di tali funzioni, con particolare riferimento alle fasi di selezione e reclutamento di figure professionali idonee al loro esercizio;

RITENUTO di coordinare su tutto il territorio regionale le attività di selezione e reclutamento di nuovo personale idoneo allo svolgimento delle funzioni previste per l'attuazione del ReI, all'interno di equipe multi professionali e dei Servizi Sociali professionali alle dipendenze dell'Ufficio di Piano del distretto socio sanitario, previa delega da parte dello stesso in favore della Regione Lazio, per garantire il livello essenziale di servizio individuato nel Piano nazionale;

CONSIDERATO che la delega in favore della Amministrazione Regionale:

- riguarda esclusivamente la fase endoprocedimentale della selezione, al fine di introdurre elementi di efficienza e semplificazione nella procedura di selezione del personale da assumere a tempo determinato, onde evitare di appesantire i singoli Uffici di Piano degli oneri di realizzazione di singole procedure;
- dovrà esser formalizzata mediante successivo atto di cui all'allegato B) al presente provvedimento, entro e non oltre il 30 aprile 2019;

CONSIDERATO che non vi sono oneri aggiuntivi per la Regione Lazio e che tutte le fasi successive a quella di approvazione delle graduatorie, in esito alla procedura di selezione, restano esclusivamente a carico degli stessi distretti socio sanitari deleganti, sia con riferimento alla contrattualizzazione delle risorse umane utilmente selezionate sia con riferimento agli adempimenti contabili;

PRESO ATTO che, come stabilito all'art. 24 comma 9 del Decreto legislativo n. 147 del 2017, con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo che costituiscono la Banca dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari del ReI disponibili nel SIUSS, nonché con le informazioni disponibili nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati delle politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica con riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle modalità previste al comma 4;

DATO ATTO , come stabilito dal comma 9 dell'articolo 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, che il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse avverrà mediante la Banca dati ReI, alimentata dai distretti socio sanitari, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonché, con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità impiegate. All'attuazione della Banca dati ReI si procederà secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017;

RITENUTO di rinviare, come stabilito dal comma 10 articolo 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, per quanto concerne la rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse Fondo Povertà 2018, alle modalità previste per le risorse già assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusionione, di cui al comma 9, ed, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016, e di condizionare l'erogazione delle risorse nelle annualità 2019 e 2020 allo stato di avanzamento della rendicontazione della spesa secondo modalità individuate al comma 4 art.4 ;

## VISTI

- la legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 13 giugno 2017 n. 326 “Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito dei servizi sociali;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 17 Ottobre 2017: “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” con la quale in attuazione dell’articolo 43 della legge regionale n.11 del 10 agosto 2016 sono stati individuati i distretti socio sanitari;
- la deliberazione di Giunta regionale n. DEC 12 del 22 maggio 2018, concernente l’approvazione del Piano sociale regionale denominato: “Prendersi cura, un bene comune”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Legge regionale del 10 agosto 2011 n.11 recante: "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" che all’art. 43 comma 1 individua l’ambito territoriali di gestione nel distretto sociosanitario che costituisce l’ambito ottimale all’interno del quale i comuni esercitano in forma associata, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del dlgs.267/2000 e successive modifiche;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 Novembre 2017 n. 751 recante: “Attuazione art. 45, comma 4, legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Approvazione linee guida in ordine all’organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell’Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari. Approvazione nuovo schema di regolamento di organizzazione dell’Ufficio di Piano;

RITENUTO come stabilito al comma 2 art. 3 del Decreto legislativo 18 maggio 2018 che sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, prevede che le Regioni adottino un Piano per la lotta alla povertà ovvero altro atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale ovvero l'atto di programmazione regionale individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà;

PRESO ATTO che la Commissione Ministeriale, all'uopo istituita, ha ritenuto lo schema di deliberazione di giunta regionale avente ad oggetto: “ Programmazione 2018-2020 per la lotta alla povertà in attuazione dell'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, coerente con il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà ed idonea a dare luogo al trasferimento delle risorse;

VISTA la nota del 13 novembre 2018 n. U0011448: “Valutazione dei Piani regionali per la lotta alla povertà di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14772017” con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ha comunicato alla Regione Lazio di ritenere il piano regionale idoneo a dare luogo al trasferimento delle risorse;

SENTITI in data 07 luglio 2018 e 18 ottobre 2018, l'ANCI e i rappresentanti di “Alleanza contro la povertà”, quale rete di Organizzazione del Terzo settore e sindacati, operanti nella Regione Lazio nell'ambito del contrasto alla povertà ed esclusione sociale che hanno espresso parere favorevole;

RITENUTO al fine di attuare azioni per una governance unitaria sugli interventi di contrasto alla povertà necessari all'offerta integrata ed alla collaborazione fra sistema sociale, del lavoro, sanitario, della casa, educativo, dell'istruzione e della formazione, nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale, ai fini della attuazione della misura unica di contrasto alla povertà, il reddito di inclusione (ReI), di approvare:

- 1) l'Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato: "Programmazione 2018-2020 per la lotta alla povertà in attuazione dell'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, il reddito di inclusione (ReI) " contenente il quadro di riparto delle risorse complessive pari ad euro 26.209.400,00 per l'esercizio finanziario 2018;
- 2) l'Allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale concernente lo Schema di Convenzione avente ad oggetto: "Delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti territoriali sociali per l'implementazione del ReI";

#### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di approvare l'Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato: "Programmazione 2018-2020 per la lotta alla povertà, in attuazione dell'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: Disposizioni per l'introduzione di

una misura nazionale di contrasto alla povertà, il reddito di inclusione (ReI) contenente il “quadro di riparto delle risorse” complessive pari ad euro 26.209.400,00 per l’esercizio finanziario 2018;

- 2) di approvare l’Allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale concernente lo Schema di Convenzione avente ad oggetto: “Delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti territoriali sociali per l’implementazione del ReI”;
- 3) di delegare il Comune di Roma Capitale alla presentazione dell’atto di programmazione, per la quota di competenza pari ad euro 2.253.200,00, al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

La Direzione Regionale “Politiche per l’inclusione” provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it).